

Deliberazione della Giunta Regionale 9 agosto 2024, n. 4-123

D.Lgs. n. 152/2006, articolo 24, comma 3. Legge regionale n. 13/2023, articolo 5, comma 4. Fase di valutazione della procedura di VIA di competenza statale relativa al progetto denominato "Progetto Morghen - Esecuzione Campagna di Sondaggi". Espressione del Parere regionale, ai sensi della D.G.R. n. 14-8374 del 29 marzo 2024 [ID: 12487]



Seduta N° 9

Adunanza 09 AGOSTO 2024

Il giorno 09 del mese di agosto duemilaventiquattro alle ore 09:40 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 4-123/2024/XII

OGGETTO:

D.Lgs. n. 152/2006, articolo 24, comma 3. Legge regionale n. 13/2023, articolo 5, comma 4. Fase di valutazione della procedura di VIA di competenza statale relativa al progetto denominato "Progetto Morghen - Esecuzione Campagna di Sondaggi". Espressione del Parere regionale, ai sensi della D.G.R. n. 14-8374 del 29 marzo 2024 [ID: 12487]

A relazione di: Gallo, Marnati

Premesso che il D.Lgs. n. 152/2006, che nella Parte seconda (dall'articolo 4 all'articolo 52) recepisce la Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, in particolare:

all'articolo 7 bis, specifica che sono di competenza statale le procedure di VIA inerenti progetti di competenza statale come elencati nell'Allegato II alla Parte Seconda del suddetto Decreto, tra i quali figurano, in particolare, le attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti (Punto 7- quinquies); agli articoli 23 e seguenti, definisce le differenti fasi delle procedure di VIA.

Richiamato che:

la Legge regionale n. 13/2023 ha introdotto le nuove disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale, abrogando la Legge regionale n. 40/1998;

la D.G.R. n. 14-8374 del 29 marzo 2024, di approvazione dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), in particolare, individua il Nucleo Centrale (NC) dell'Organo Tecnico Regionale nel Settore "Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate" della Direzione regionale Ambiente, Energia e

Territorio e stabilisce, tra l'altro, che relativamente alla procedura di partecipazione alla fase di Valutazione Nazionale, il Parere regionale sia rilasciato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale, avvalendosi dell'Organo Tecnico Regionale così come individuato all'articolo 5 della legge regionale n. 13/2023, con il supporto dell'ARPA.

Preso atto che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in qualità di Autorità competente per la VIA, con nota datata 27 maggio 2024, acquisita agli atti della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, con prot. n. 6744/A1906A:

- ha comunicato, ai sensi del sopra citato articolo 23 e seguenti, la pubblicazione della documentazione relativa al progetto denominato "Progetto Morghen - Esecuzione Campagna di Sondaggi" per la ricerca di oro, argento e minerali associati, sul proprio sito web, dando inizio alla fase di consultazione del pubblico;
- ha dichiarato che il provvedimento di VIA comprenderà, oltre al giudizio di compatibilità ambientale, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004, mentre non sarà invece compreso il rilascio del rinnovo del titolo minerario ai sensi del R.D. n. 1443/1927.

Preso atto, inoltre, che la documentazione relativa al progetto è stata messa a disposizione in formato digitale sul portale delle Valutazioni ambientali (VAS-VIA-AIA) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

Dato atto che il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale individuato ai sensi della D.G.R. n. 14-8374 del 29 marzo 2024, verificate la natura e le caratteristiche del progetto sopra riportato, con nota protocollo n. 97201/A16000 del 27 maggio 2024, ha identificato la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, quale struttura regionale competente per la procedura e, quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni regionali "Ambiente, Energia e Territorio", "Agricoltura e Cibo", "Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica", "Sanità" e "Welfare", fermo restando il supporto tecnico-scientifico fornito da A.R.P.A. Piemonte, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/2023.

Dato atto, inoltre, che: la Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore "Polizia mineraria, cave e miniere":

- ha coordinato, in collaborazione con il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, i lavori istruttori dell'Organo Tecnico Regionale, finalizzati all'espressione delle osservazioni regionali nei tempi previsti dalla disciplina statale e ha convocato una prima riunione con modalità in presenza e telematica in data 10 giugno 2024;
- ha elaborato sulla base delle considerazioni espresse durante la sopra citata riunione dell'Organo Tecnico Regionale e dei contributi tecnici pervenuti dai vari partecipanti, le considerazioni ed osservazioni sul progetto, finalizzate al rilascio del parere regionale da esprimersi con Deliberazione della Giunta regionale, come disposto dalla sopra citata D.G.R. n. 14-8374 del 29 marzo 2024, esplicitando le osservazioni e le prescrizioni che ne condizionano il medesimo rilascio.

Dato atto, pertanto, che, sulla base di quanto emerso nei lavori dell'Organo Tecnico Regionale e dei contributi pervenuti, sussistono le condizioni per esprimere il parere regionale favorevole nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale inerente al progetto denominato "Progetto Morghen - Esecuzione Campagna di Sondaggi", condizionato al rispetto delle osservazioni e prescrizioni, come sopra esplicitate, ai fini della formulazione del parere motivato di cui all'articolo 25 del D.Lgs. n. 152/2006 da parte Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Vista la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto l'art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'art. 11-ter della Legge 11 febbraio 2019, n. 12;
vista la L.R. n.13 del 19 luglio 2023;
vista la D.G.R. 29 marzo 2024, n. 14-8374.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

DELIBERA

Tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale inerente al progetto denominato "Progetto Morghen - Esecuzione Campagna di Sondaggi", ai fini della formulazione del parere motivato di cui all'articolo 25 del D.Lgs. n. 152/2006 da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di prendere atto delle risultanze istruttorie favorevoli, espresse dall'Organo Tecnico Regionale come in premessa riportato, e di esprimere, ai sensi della Legge regionale n. 13/2023 e della D.G.R. n. 14-8374 del 29 marzo 2024, il favorevole parere regionale, di cui all'articolo 24, comma 3, del Decreto Legislativo 152/2006, subordinatamente al rispetto delle osservazioni e prescrizioni, illustrate nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore "Polizia mineraria, cave e miniere", la trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 152/2006, i contenuti del presente provvedimento per il prosieguo di competenza;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 33/2013.

Allegato

ALLEGATO A

Fase di valutazione della procedura di VIA di competenza statale relativa al progetto denominato “Progetto MORGHEN - Esecuzione Campagna di Sondaggi”, presentato dalla società Cresta Minerals Italy S.r.l.. Pos. P00310

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE

Premesse

Il Permesso di ricerca denominato ‘Morghen’ per minerali di oro, argento e metalli associati, localizzato nel territorio dei Comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga (VB) con un programma lavori finalizzato alle seguenti attività:

- *raccolta ed elaborazione di dati storici,*
- *controlli geologici sul terreno con raccolta puntuale di campioni di roccia e suoli per analisi chimiche, acquisizione di immagini satellitari e fotografia aerea ad alta definizione per l'interpretazione geologico-strutturale,*
- *inserimento dei dati ottenuti in sistema GIS basato sulla cartografia CTR,*
- *definizione di obiettivi per campionatura a mezzo sondaggi da effettuare nelle fasi successive,*

era stato conferito alla Società Karrera Pty Ltd. ai sensi del R.D. 1443/1927 per anni due con Determinazione dirigenziale del Settore A1906A – Polizia mineraria, cave e miniere n. 57 del 22 febbraio 2018.

Alla scadenza, la suddetta Società Karrera Pty Ltd. ha presentato domanda di proroga del Permesso di ricerca per ulteriori due anni, senza variazioni progettuali, e la proroga è stata accordata con Determinazione dirigenziale del Settore A1906A – Polizia mineraria, cave e miniere n. 80 del 22 aprile 2020. Una seconda proroga di due anni del Permesso di Ricerca ‘Morghen’, su istanza del medesimo proponente, è stata poi concessa con Determinazione dirigenziale del Settore A1906A – Polizia mineraria, cave e miniere n. 219 del 22 giugno 2022; con tale determinazione, è stata altresì riconosciuta la riduzione dell’area del Permesso di ricerca da ettari 2.658 ad ettari 2.013. Infine, con Determinazione dirigenziale del Settore A1906A – Polizia mineraria, cave e miniere n. 522 del 30 dicembre 2022 è stato accordato il trasferimento e nuova intestazione del Permesso di Ricerca ‘Morghen’ dalla società Karrera Pty Ltd. alla società Cresta Minerals Italy S.r.l. con sede legale in Torino (TO), Corso Re Umberto I, n. 7, CAP 10121.

Nel contempo, la suddetta società Cresta Minerals Italy S.r.l. risultava già titolare di un Permesso di ricerca denominato ‘Morghen II’ – pos. P0053O - per minerali di oro, argento e metalli associati, conferito con Determinazione dirigenziale del Settore A1906A – Polizia mineraria, cave e miniere n. 36 del 18 febbraio 2022, esteso su un’area di 24 ettari nel territorio dei Comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga (VB), adiacente al Permesso di ricerca ‘Morghen’.

Con le Note prot. 1991/A1906A del 15/02/2024 e 2094/A1906A del 19/02/2024, la Società Cresta Minerals ha presentato le due seguenti istanze:

- per il Permesso di ricerca 'Morghen II' – pos. P0053O, istanza di proroga per ulteriori due anni e passaggio alla seconda fase del progetto con esecuzione di n. 3-10 carotaggi meccanici;
- per il Permesso di ricerca 'Morghen' – pos. P0031O, istanza di proroga con contestuale riduzione d'area a 1.105 ettari.

Esaminate entrambe le istanze, il Settore A1906A – Polizia mineraria, cave e miniere ha sospeso il procedimento per il Permesso 'Morghen II' in attesa dell'esito della procedura di VIA di competenza statale relativamente al nuovo programma di ricerche incentrato sulla realizzazione di sondaggi mediante carotaggio meccanico, chiedendo però altresì alla società Cresta Minerals Italy S.r.l. con nota prot. 2870/A1906A del 05/03/2024 di ripresentare un'istanza volta a riunificare i due Permessi di ricerca detenuti nel solo Permesso di ricerca 'Morghen' – pos. P0031O. Infatti, il Programma dei lavori presentato per 'Morghen II', raffrontato a quello per 'Morghen', rendeva evidente che i carotaggi summenzionati, sebbene praticati a partire dall'area di permesso denominata 'Morghen II', a causa dell'andamento sub-orizzontale interesseranno anche l'area di permesso denominata 'Morghen'.

Pertanto, l'attuale procedura di VIA sulla quale l'Organo Tecnico Regionale è stato chiamato ad esprimere il proprio parere dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 6744/A1906A del 27 maggio 2024, è collegata all'istanza di proroga e modifica di area con accorpamento Permesso Morghen II presentata dalla società Cresta Minerals Italy S.r.l. con prot. 3327/A1906A del 15/03/2024, in seguito alla quale il Permesso di ricerca 'Morghen' – pos. P0031O per minerali di oro, argento e metalli associati risulta avere un'area di 1.127 ettari.

Secondo quanto dichiarato nella suddetta nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il provvedimento di VIA comprenderà, oltre al giudizio di compatibilità ambientale, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il provvedimento non comprenderà invece il rilascio della proroga del titolo minerario ai sensi del R.D. 1443/1927 con la contestuale modifica di area.

Il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere, in collaborazione con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, ha coordinato i lavori istruttori dell'O.T.R, finalizzati all'espressione delle osservazioni regionali nei tempi previsti dalla disciplina statale, e ha convocato una riunione in presenza e con modalità telematica in data 10 giugno 2024. Sulla base delle considerazioni espresse durante la riunione conclusiva dell'Organo Tecnico regionale e dei contributi tecnici successivamente pervenuti dalle strutture regionali coinvolte, si esprimono le seguenti osservazioni e richieste di chiarimenti sull'istanza presentata, contenenti le condizioni ambientali, osservazioni e raccomandazioni riportate nel presente documento, organizzato secondo il seguente schema:

Descrizione sintetica del progetto

1. Aspetti minerari e di sicurezza del lavoro
2. Aspetti paesaggistici ex D. Lgs. 42/2004
3. Aspetti idrogeologici ex L.R. 45/1989
4. Osservazioni e prescrizioni ambientali specifiche
 - 4.1 Risorse idriche
 - 4.2 Suolo e sottosuolo
 - 4.3 Rifiuti di estrazione
 - 4.4 Rumore
 - 4.5 Elementi biotici

Descrizione sintetica del progetto

Il progetto, oggetto della presente valutazione, prevede l'esecuzione di carotaggi di perforazione mediante una singola postazione di lavoro dalla quale eseguire un gruppo di almeno tre sondaggi sub-orizzontali in esplorazione del quadrante Sud – Ovest del Permesso di ricerca, al fine da intersecare possibili vene mineralizzate. Dal punto di vista geografico, la zona interessata dalla campagna di sondaggi (cantiere) ha un'ampiezza di circa 170 m² ed è ubicata in prossimità del limite ovest del territorio del Comune di Ceppo Morelli, a circa 3 km in linea d'aria dal capoluogo ed a circa 200 m in linea d'aria dall'abitato di Morghen. In particolare, la zona di cantiere dove verrà collocata la sonda perforatrice si trova in prossimità di un pianoro denominato Piana 'd Zura, confinante con aree boscate; per l'impianto del cantiere sarà necessario rimuovere 10 alberi di piccole dimensioni.

L'accesso al cantiere avverrà tramite un sentiero già esistente che conduce dall'abitato di Morghen (992,05 m. s.l.m.) fino a Piana 'd Zura (1.023,03 m. s.l.m.). Il sentiero dovrà tuttavia essere rettificato e/o sistemato e/o livellato per permetterne la percorrenza da parte di mezzi agricoli tipo motocarriola e/o trasportatori cingolati.

La società Cresta Minerals Italy S.r.l. è intenzionata ad eseguire fino ad un massimo di dieci fori a carotaggio a diamante, secondo uno schema a ventaglio suborizzontale per ottenere la massima probabilità di incrociare e attraversare i filoni mineralizzati. Se i primi tre fori avranno successo, il programma di perforazione verrà espanso per verificare l'estensione delle vene mineralizzate. La lunghezza totale delle perforazioni sarà compresa tra 1.500 e 3.500 m per un numero totale di sondaggi compreso tra tre e dieci. I fori saranno intestati in una parete rocciosa verticale ed avranno un'inclinazione fino a 20° sopra e sotto l'orizzontale per una lunghezza massima di 600 m.

La sonda di carotaggio sarà ancorata ad un piazzale temporaneo in cemento di circa 80 m² e sarà azionata da un motore elettro-idraulico alimentato da un generatore diesel. Oltre al gasolio e ai lubrificanti per i componenti meccanici della sonda, durante il processo di perforazione saranno necessari alcuni additivi (Bentonite - prodotto naturale a base di argilla (H₂Al₂O₆Si) in forma di polvere; FLOPAM™ EM 533: polimero anionico idrosolubile, in forma di soluzione concentrata) ed acqua superficiale proveniente dal vicino torrente Anza. Si utilizzeranno opportune vasche per il ricircolo e la sedimentazione dell'acqua.

La tempistica di esecuzione dei sondaggi prevede circa cinque mesi di lavoro non continuativo, dovendosi intervallare le fasi di carotaggio a quelle di analisi dei campioni prelevati e di valutazioni intermedie, tenendo conto anche di eventuali imprevisti.

1. Aspetti minerari e di sicurezza del lavoro

1.1 Chiusura dei fori di sonda al termine delle attività.

I fori di sonda dovranno essere chiusi introducendo una miscela di boiaccia di cemento e materiale fine raggiungendo il completo intasamento del foro. Per quanto possibile si dovrà utilizzare il materiale fine derivante dalla decantazione dell'acqua di perforazione. La gestione di eventuali esuberanti dei fini di decantazione dovrà essere indicata nel Piano di Gestione dei Rifiuti minerari da allegare al progetto definitivo ai sensi del D.lgs. 117/2008.

1.2 Sicurezza del lavoro e igiene del lavoro

In adempimento al D.P.R. 128/1959 sulle Norme di polizia mineraria e al D.lgs. 624/1996 di recepimento di alcune Direttive UE sulla salute e sicurezza del lavoro nelle attività estrattive, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto e notificato all'Autorità competente il Documento di Sicurezza e Salute Coordinato (D.S.S.C.), corredato di un idoneo piano di Emergenza in caso di incidenti che possano coinvolgere le maestranze, comprendente anche i casi di incendio accidentale a macchinari e impianti, che devono essere affrontati con tecniche e attrezzature a norma di legge. Il D.S.S.C., considerati i tenori di arsenico registrati nell'area, dovrà essere particolarmente approfondito per quanto concerne l'accorta gestione delle fasi di scavo e di gestione del materiale e di taglio della roccia nelle porzioni di carota interessate dalla mineralizzazione, al fine di assicurare la massima protezione dei lavoratori ed evitare la possibile dispersione delle polveri in atmosfera.

2. Aspetti paesaggistici ex D. Lgs. 42/2004

L'area risulta sottoposta ai vincoli di tutela paesaggistica ai sensi dell'art 136 ex D.M. 1/08/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle Anzasca ricadente nei comuni di Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo e Bannio Anzino" e dell'art. 142 parte della lett. c) – fascia di rispetto del corso d'acqua e parte della lett. g) – territori coperti da boschi e foreste del D.lgs 42/2004. L'interferenza con l'area boscata, per le quantità indicate dalla Società proponente nel documento della Relazione paesaggistica e nel documento di SIA, escludono la competenza regionale nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il progetto in questione, ai sensi della Lr. 32/2008. Pertanto, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito agli interventi relativi all'allargamento del sentiero esistente e alla formazione dell'area di cantiere è individuata nel Comune di Ceppo Morelli (VB), dotato di propria Commissione Locale per il Paesaggio. Le opere interrante rientranti nel territorio del Comune di Macugnaga (VB) sono invece esenti da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Allegato A del DPR 31/20217.

Non si riscontrano criticità rilevanti ostative dal punto di vista paesaggistico, ma bisognerà comunque prestare attenzione alle prescrizioni indicate nella scheda B(050) riportate nel Catalogo dei Beni paesaggistici, parte prima, del Piano paesaggistico regionale (Ppr) per la presenza dell'area oggetto d'intervento della Dichiarazione di notevole interesse pubblico sopracitata.

3. Aspetti idrogeologici ex L.R. 45/1989

L'area in oggetto ricade interamente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 45/89 e s.m.i. Si rileva una criticità sulla gestione dei limi di perforazione, quantificati in circa 8 m³, per il quale – qualora non debba essere messo a discarica – la Società proponente prevede il mescolamento con il materiale di scotico e l'utilizzo per operazioni di ripristino del suolo.

Tuttavia, la granulometria estremamente fine di tali sedimenti potrebbe alterare sensibilmente la permeabilità del suolo oltreché le caratteristiche geotecniche dello stesso. Si ritiene sarebbe preferibile prevedere la reimmissione dei limi di perforazione nei fori di sondaggio qualora l'ammasso roccioso non risulti fratturato o, in alternativa, l'utilizzo degli stessi per la formazione di uno strato di sottofondo in corrispondenza delle aree oggetto di scotico, anziché mescolarli al terreno vegetale come previsto dal progetto.

Pertanto, si esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89, che dovrà essere richiesta alla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Logistica, Trasporti, competente in materia, nella domanda di autorizzazione deve essere prevista una soluzione alternativa per l'utilizzo dei limi di perforazione che non alteri le caratteristiche di permeabilità e geotecniche originarie dei terreni.

4. Osservazioni e prescrizioni ambientali specifiche

4.1. Risorse idriche

1. Si richiede che venga fornita la scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati come additivi all'acqua impiegata nella perforazione;
2. Per la raccolta dell'acqua di risalita in fuoriuscita dal foro di perforazione, la Società proponente ha previsto la realizzazione di una canaletta nel basamento di calcestruzzo della sonda alla base della parete rocciosa e il collettamento verso un pozzetto di m. 1x1x0.5, rivestito internamente da un telo di plastica, con una pompa tipo Flygt per l'aspirazione delle acque torbide. Si chiede, a tal proposito, di valutare la soluzione alternativa di posizionare una vasca di raccolta dove inserire la pompa, ritenendo il telo suscettibile di possibile rottura:
3. La vasca di accumulo di 1000 l non possiede la capienza necessaria per poter immagazzinare i 5 m³, indicati come volume minimo per effettuare la perforazione; pertanto, si richiede di fornire precisazioni riguardo la gestione dei quantitativi di acqua captati e utilizzati nel sistema proposto ed eventualmente dotarsi di una o più vasche di accumulo.
4. Si richiede che venga precauzionalmente predisposto un sistema di gestione e controllo delle eventuali venute d'acqua dal sottosuolo, prima del loro invio alla rete di drenaggio naturale e al torrente Anza per superamento della capacità del serbatoio.
5. Si chiede di fornire maggiori indicazioni sul campionamento previsto dalla Società proponente per le acque utilizzate nel sistema di perforazione; in particolare, deve essere specificato dove avverrà il campionamento, quali saranno i parametri indagati e come si intenda gestire le acque qualora presentino superamenti dei limiti.
6. Si richiede di fornire precisazioni sulla gestione delle acque una volta esaurita la perforazione. Poiché queste possono ritenersi acque reflue industriali, in quanto utilizzate nel processo di lavorazione, dovranno essere smaltite come rifiuto o si dovrà richiedere l'autorizzazione allo scarico su suolo o in corpo idrico superficiale sottostando ai relativi limiti normativi, qualora si intenda rilasciarle in loco o reimmetterle nel Torrente Anza.

4.2 Suolo e sottosuolo

1. La ricerca mineraria comprende zone potenzialmente interessate da un elevato valore di fondo naturale di arsenico (si veda lo studio di Arpa Piemonte "Caratterizzazione dei Siti Minerari dismessi della Valle Anasca - Definizione del valore di Fondo Naturale relativamente al parametro Arsenico" – febbraio 2009). Preso atto che lo scavo per le opere del cantiere e del sentiero è superficiale, si può considerare come esplicativo della concentrazione di Arsenico il tenore riscontrato nel sondaggio

esplorativo sul terreno (44,7 mg/kg) già effettuato dalla Società presso l'area del cantiere. Tuttavia, è necessario che la Società proponente individui chiaramente il valore di riferimento univoco che si intende adottare per l'arsenico ai fini della gestione nel sito dei materiali di scavo, anche tenuto conto degli studi pregressi elencati sul fondo naturale nonché di criteri petrografico-giacimentologici. È possibile fare riferimento al valore di fondo dell'arsenico determinato per le aree mineralizzate, ovvero a 477 mg/kg nello studio ARPA sopra citato. Si tenga presente che i dati di concentrazione dei valori di riferimento sono riferiti alla frazione granulometrica inferiore a 2 mm; pertanto, in tale eventualità, è opportuno che i confronti con i dati acquisiti dell'Arsenico da parte del Proponente siano effettuati tenendo conto di tale criterio analitico, considerando la medesima frazione granulometrica. Qualora il Proponente intenda utilizzare un altro valore di fondo, tale scelta dovrà essere motivata dal punto di vista tecnico e oggetto di valutazione da parte di Arpa.

2. Per quanto riguarda il riutilizzo del materiale di risulta della sistemazione del sentiero, nonché quello accantonato per il ripristino dell'area dove verrà posizionata la sonda, è necessario che la Società proponente presenti il "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" come previsto al comma 3 art.24 del D.P.R. 120/2017. Per il set di parametri minimo da analizzare, si deve far riferimento alla Tab. 4.1 della Allegato 4 del medesimo decreto, con la possibilità di escludere i BTEX e gli IPA, considerando la posizione e lo stato dei luoghi in cui si andrà ad effettuare la ricerca mineraria. Posto quanto necessario ottemperare in questa fase istruttoria ed in quella esecutiva ai fini del D.P.R. 120/2017, si ritiene comunque doveroso che, considerato il tenore di arsenico già rinvenuto nell'area, il materiale accantonato venga disposto in cumuli coperti su telo impermeabile, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

4.3 Rifiuti di estrazione

1. Per i rifiuti di estrazione (fanghi derivanti dalla sedimentazione delle acque utilizzate per la perforazione, arricchite di materiale fine ("cuttings" di perforazione)), deve essere presentato il Piano di gestione dei rifiuti ai sensi D.Lgs117/2008.
2. In merito alla gestione e campionamento dei materiali derivanti dalla pulizia della vasca di sedimentazione, si richiede di precisare dove verrà campionato il materiale sedimentato; dove verrà mantenuto fino all'esito delle analisi, quanti campioni verranno estratti al m³.
3. Qualora le concentrazioni di inquinanti siano inferiori alle CSC, si suggerisce di reimmettere i fanghi di perforazione all'interno dei fori. Qualora sia invece prevista la loro eventuale dispersione nell'ambiente circostante, ci si dovrà riferire ai limiti della colonna A come delineato nel SIA, o ai valori massimi di concentrazione già riscontrati in sito (purché compatibili con il fondo naturale), non ritenendo pertanto condivisibile un arricchimento delle concentrazioni già esistenti.

4.4 Rumore

La documentazione relativa all'istruttoria in oggetto non contiene una Valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente. La presenza di un'abitazione a soli 45 m dall'area di perforazione (L_w sonda = 101 [dB]) comporta il superamento dei limiti di emissione e di immissione differenziali presso la stessa. Si ritiene che il posizionamento di una barriera in materiale fonoassorbente, da collocare intorno alla stazione di sondaggio, sia necessario al fine di tutelare il ricettore, come anche indicato al punto 4.1 del Parere n. 688 del 27 febbraio 2023 del Ministero.

4.5 Elementi biotici

1. Nell'incertezza dello stato dei luoghi e della vicinanza dell'area di cantiere, sarebbe opportuno effettuare un rilievo vegetazionale dettagliato ante e post operam.
2. Si condivide quanto riportato dalla Società proponente, che suggerisce, a titolo compensativo, la realizzazione di una zona umida lenticale da realizzarsi in corrispondenza della "radura presso l'area di sondaggio solcata da tre piccoli rii (canali) che sgorgano dal versante roccioso e confluiscono poi verso il Torrente Anza. Due di essi si uniscono in prossimità dell'area boscata sede del cantiere; in tale punto, previo consenso dei proprietari del terreno, potrebbe venire realizzato un piccolo scavo di ampliamento, in modo da creare una pozza di circa 6 m di diametro e profonda circa 40 cm. Il progetto e le modalità tecniche di realizzazione dovranno essere condivise con Arpa.
3. Poiché l'intervento in progetto è previsto in periodo compreso fra la tarda primavera e l'inizio dell'autunno, risulta importante tutelare la fauna selvatica, pertanto si richiede di effettuare, nell'ambito del Piano di Gestione Ambientale, un'analisi delle fasi di lavoro più impattanti in termini di disturbo, cercando di concentrare ed espletare tali attività lontano dai periodi riproduttivi e/o di programmarle nella giornata (es. rotazioni elicottero) in archi temporali definiti in cui la fauna risulta meno attiva.